



## Comunicazione UFRC 2/13

1° novembre 2013

---

### Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

#### Informazione per le autorità cantonali del registro di commercio in questione all'utilizzo di numeri amministrativi (ADM)

##### 1. In generale

Nell'ambito dell'introduzione del numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) è stato istituito il registro IDI al fine di garantire l'identificazione univoca delle imprese.

L'IDI sostituisce l'attuale numero del registro di commercio (numero CH) come identificatore ufficiale. I servizi IDI competenti devono terminare l'introduzione dell'IDI entro il 31 dicembre 2013.<sup>1</sup> Tutte le imprese attive, iscritte nel registro di commercio come anche quelle cancellate dal registro dopo il 1° gennaio 2003, ricevono un IDI.<sup>2</sup> I dati IDI contrassegnati come cancellati rimangono accessibili in Internet al massimo per altri dieci anni.<sup>3</sup> Per gli enti giuridici cancellati prima del 1° gennaio 2003 l'Ufficio cantonale del registro di commercio decide se vuole usare come identificatore, in più del numero CH eventualmente già esistente, un numero amministrativo.

##### 2. Numero amministrativo (ADM)

L'ADM è un numero per l'identificazione di unità amministrative che **non** sono considerate unità IDI ma che devono essere identificate da determinati servizi IDI in adempimento dei loro compiti.<sup>4</sup> L'Ufficio federale di statistica (UST) designa i servizi IDI che possono notificare le unità amministrative da iscrivere nel registro IDI. A proposito dell'utilizzo degli ADM conviene tener conto degli aspetti seguenti:

---

<sup>1</sup> V. art. 24 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI; RS 431.031).

<sup>2</sup> Lettera informativa inviata via E-mail dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) del 10 settembre 2012.

<sup>3</sup> V. art. 12 cpv. 2 della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03).

<sup>4</sup> V. art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI.

- Gli ADM e le relative caratteristiche sono pubblicati né nel registro IDI né nell'indice centrale delle ditte (Zefix) e sono accessibili unicamente ai servizi IDI che ne abbisognano per adempiere i propri compiti.<sup>5</sup>
- Gli enti giuridici cancellati prima del 1° gennaio 2003 si trovano nel registro centrale dell'UFRC risp. in Zefix sempre col numero CH, eventualmente già esistente, come identificatore ufficiale<sup>6</sup>.

### 3. Utilizzo del numero amministrativo (ADM)

A richiesta degli uffici cantonali del registro di commercio, l'UST assegna degli ADM agli enti giuridici cancellati prima del 1° gennaio 2003 ai fini interni al registro di commercio.<sup>7</sup> In questo caso, gli eventuali numeri CH sono mantenuti come identificatore pubblico. Bisogna tener conto dell'art. 10 cpv. 2 della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) che stabilisce che gli ADM non devono essere pubblicati.<sup>8</sup> Inoltre, una ricerca per ADM in Zefix risp. nel registro IDI non è possibile. Tuttavia, la ricerca per numero CH in Zefix resta garantita.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

---

<sup>5</sup> V. art. 10 cpv. 2 LIDI.

<sup>6</sup> Lettera informativa inviata via E-mail dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) del 10 settembre 2012.

<sup>7</sup> V. art. 10 cpv. 1 LIDI.

<sup>8</sup> V. art. 10 cpv. 2 LIDI.